LAVORO

N. R.G. 2290/2013

2290/13 R.G.

n° 1116 CRON.

assegnata a sentenza

il 15.11.13

1116

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO

Sezione Lavoro CIVILE

Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Paola Antonia Di Lorenzo
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa per controversia *di lavoro*, promossa da:

CISAL SI.N.A.L.V. PROVINCIALE DI MILANO E REGIONALE LOMBARDIA E NAZIONALE con il patrocinio dell'avv. CAVAIUOLO ANTONELLA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA ROMAGNA, 57 20052 MONZA presso il difensore avv. CAVAIUOLO ANTONELLA

-Ricorrente-

contro

SECURITY & LOGISTIC GROUP S.P.A. convenuta

SECURITY & LOGISTIC NETWORK S.R.L. convenuta contumace

Oggetto: Omesso pagamento trattenute sindacali

Svolgimento del processo

Con ricorso EX ART 414 cpc depositato il 16.7.2013 CISAL SI.N.A.L.V. PROVINCIALE DI MILANO E REGIONALE LOMBARDIA E NAZIONALE conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, la SECURITY & LOGISTIC GROUP S.P.A. e la SECURITY & LOGISTIC NETWORK S.R.L. per sentir dichiarare antisindacale il comportamento tenuto da queste ultime - costituito dall'omessa effettuazione della trattenuta della quota associativa pario all' 1 % della paga base dei dipendenti aderenti al sindacato ricorrente e al conseguente mancato versamento allo stesso della somma di Euro 3198,70, somma che veniva richiesta in questa sede a titolo di risarcimento del danno .

A fondamento di tale domanda l'associazione sindacale ricorrente lamentava l'antisindacalità della condotta tenuta dalle convenute (succedutesi nel rapporto con i lavoratori a seguito di cessione di ramo d'azienda) che provvedevano al versamento delle trattenute sindacali solo sino al marzo 2011 la cedente Security & Logistic Group, mente la cessionaria Security & logistic Network srl non effettuava alcun versamento e neppure procedeva ad effettuare le trattenute benchè a partire dal 5.6.2012 quest'ultima avesse firmato un accordo sindacale con la CISAL SiNAV di Napoli.

Deduceva di aver invano inoltrato solleciti (doc 9 lett. A) e produceva prospetto dei dipendenti iscritti (doc 8), ed estratti conto (doc 8 lett D ed E) .

Nonostante la rituale notifica del ricorso in data 8.3.13 la Security & Logistic Network srl non si costituiva né compariva all'udienza del 15.11.13 ove veniva dichiarata contumace.
Alla stessa udienza il procuratore della ricorrente dichiarava di rinunziare alle domande nei con fronti della Security $ Logistic Group.

Quindi il difensore del ricorrente insisteva nelle proprie richieste ed il giudice decideva come da dispositivo .

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito evidenziate.
In termini generali l'antisindacalità della condotta deve essere apprezzata alla stregua di parametri oggettivi, unicamente in ragione di un comportamento che risulti lesivo degli interessi collettivi di cui sono portatrici le organizzazioni sindacali, a prescindere da uno specifico intento lesivo del datore di lavoro (v. per tutte, Cass Civ sez Unite sent 21.12 2005 n. 28269; Cass. civ. sez. Unite, 12.6.1997 n. 5295; conf. cass. sez. lav. 1.12.1999 n. 13383 e Cass. sez. lav. 22.6.1998 n. 6193).
L'art. 28 L. 300/70 fornisce infatti una definizione teleologica della condotta antisindacale, attribuendo tale connotato a qualsiasi comportamento diretto ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e dell'attività sindacale o del diritto di sciopero.
Di conseguenza, qualsiasi condotta idonea a ledere i suindicati beni deve reputarsi antisindacale, a prescindere dalla sua intenzionalità.
Ciò premesso, appare innanzi tutto corretta l'impostazione di parte ricorrente, tesa a far rilevare come il mancato versamento delle quote in favore dell'associazione sindacale costituisca comportamento antisindacale sotto duplice profilo:
In quanto comportamento violativo di norma contrattuale a efficacia obbligatoria, essendo espressamente previsto dal CCNL Trasporti e Logistica;
In quanto , trattandosi di norma posta a tutela diretta di un interesse delle OOSS , l'antisindacalità della sua violazione è "in re ipsa" .
Invero, si è osservato, " il rifiuto ingiustificato del datore di lavoro di eseguire i pagamenti configura un inadempimento che, oltre a rilevare sotto il profilo civilistico costituisce anche condotta antisindacale in quanto oggettivamente idonea a limitare l'esercizio dell'attività e dell'iniziativa sindacale. L'effetto del rifiuto è quello di privare i sindacati della possibilità di percepire con regolarità la fonte primaria di sostentamento per lo svolgimento della loro attività".
Se ciò è vero in caso di rifiuto deliberato e consapevole di applicazione del contratto con omissione della stessa trattenuta sindacale, è altrettanto vero quando, come nel caso in esame, la trattenuta viene regolarmente operata e le somme distolte dalla loro destinazione perché non versate alle OOSS cui erano destinate giungendosi a lambire la fattispecie penale della appropriazione indebita.

Quanto all'importo di cui è stato omesso il versamento soccorre il conteggio di cui al doc B allegato al ricorso, non contestato dalla convenuta Security & Logistic Network , che non costituendosi e rimanendo contumace non ha inteso portare alcune elemento a contrasto della tesi attorea.

Inoltre sono state prodotti i prospetti da cui risultano i nominativi dei dipendenti che avevano delegato l'azienda a trattenere la quota associativa e riversarla al sindacato medesimo. Versamento che a far data dal 2011 non è mai avvenuto come risulta dagli estratti conto.

Risulta pertanto accertata l'antisindacalità del comportamento della convenuta Security & Logistic Network come sopra descritto e la medesima società deve essere condannata a versare all'associazione sindacale ricorrente la somma di € 3198,70 , costituita dalle trattenute sindacali operate dalla medesima (o dalla cessionaria Security & Logistic Group cui è succeduta). Alla medesima poi deve essere intimato di procedere ad effettuare le trattenute ai dipendenti che hanno rilasciato delega in tal senso e a riversare i relativi importi al sindacato interessato.

Quanto alla posizione di Security & logistic Group a seguito della rinuncia alle domande effettuata dal procuratore speciale della ricorrente in udienza deve essere dichiarata cessata la materia del contendere. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti di **SECURITY & LOGISTIC GROUP S.P.A.**

Dichiara la contumacia di **SECURITY & LOGISTIC NETWORK S.R.L**

Ordina a **SECURITY & LOGISTIC NETWORK S.R.L** di procedere con effetto immediato a trattenere sulla retribuzione mensile futura dei propri dipendenti aderenti al Cisal Si.N.A.L.V. che ne facciano e\o ne abbiano fatto richiesta, la quota associativa in favore della predetta O.S. , calcolata nell'importo pari all' 1% di paga base conglobata e contingenza per 13 mensilità annue.

Dichiara tenuta e condanna **SECURITY & LOGISTIC NETWORK S.R.L** a versare alla ricorrente la somma pari ad € 3198,70, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.

Condanna parte convenuta a rifondere a parte ricorrente le spese di lite che liquida in € 1000,00 oltre IVA e CPA come per legge.
Riserva 60 giorni per il deposito dei motivi

Milano, 15/11/2013

Il Giudice
dott. Paola Antonia Di Lorenzo

Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano
OGGI 14 GEN. 2014
IL FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO
dott. Amedeo VILLARDO